

SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2016



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE ALPEGGIO S. APOLLONIA".

Nell'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Luglio, convocato per le ore 15:00, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il **PRESIDENTE PIER LUIGI MOTTINELLI**

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

MOTTINELLI PIER LUIGI	PRESIDENTE	Presente
MATTINZOLI ALESSANDRO	VICE PRESIDENTE	Assente
BAZZANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Presente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI MARIANGELA	CONSIGLIERE	Assente
FLOCCHINI GIOVANMARIA	CONSIGLIERE	Presente
GROLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
GUSSAGO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
LAMA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
MAFFONI GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PARENZA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
PELI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
RAINERI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	Assente
RATTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
VIVALDINI MARIATERESA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE ALPEGGIO S. APOLLONIA".

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:

- La Provincia di Brescia, con deliberazione del Consiglio Provinciale 10 giugno 2010, n. 35, ha approvato la trasformazione del “Consorzio per le stazioni razionali d’Alpeggio della Provincia di Brescia” nella “Fondazione Alpeggio S.Apollonia” assumendo la qualifica di Fondatore Promotore, approvandone contestualmente lo Statuto;
- Con deliberazione del Consiglio Provinciale 13 gennaio 2014, n. 7, sono state approvate le modifiche allo Statuto della Fondazione al fine di rendere esclusiva l'attività di ricerca, sperimentazione, istruzione e formazione e al fine di adeguarlo alla disciplina introdotta del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;

Ricordato che:

- La Fondazione S. Apollonia è un ente senza scopo di lucro, riconosciuta e iscritta al Registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Lombardia;
- Le entrate sono costituite ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, da eventuali altri contributi e, inoltre, sono previsti contributi ordinari annuali dei Fondatori;

Dato atto che con deliberazione del 31 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Alpeggio S.Apollonia” ha approvato la proposta di modifica dello Statuto vigente, che in particolare prevede un aumento del contributo ordinario da parte dei soci Fondatori, la composizione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa;

Vista l'allegata proposta di modifica dello Statuto della Fondazione in oggetto;

Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 04/07/2016 del Dirigente dell' Area delle Risorse Giacomo Pagani;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 04/07/2016 del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Giacomo Pagani;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 14/07/2016 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche allo Statuto della “Fondazione Alpeggio S.Apollonia”, così come risultanti dal testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che la partecipazione alla ”“Fondazione Alpeggio S.Apollonia” comporta una quota associativa annuale pari a 25.000,00 euro.

**IL PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO**

STATUTO
“Fondazione Alpeggio S. Apollonia”

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Alpeggio S.Apollonia”, con sede in Brescia, presso la Sede della Provincia di Brescia – Palazzo Broletto Piazza Paolo VI n.29. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Lombardia.

ARTICOLO 2
FINALITÀ

La Fondazione svolge e promuove esclusivamente attività di ricerca scientifica nel campo delle scienze agrarie, con particolare riferimento all’agricoltura di montagna.

La Fondazione ha le seguenti finalità:

1. la ricerca e la sperimentazione sulle moderne modalità di gestione e recupero dei pascoli e degli alpeggi della provincia, finalizzate alle diverse funzioni economiche ed ambientali degli stessi;
2. la ricerca e la sperimentazione in ambito lattiero – caseario relativamente alla trasformazione del latte d’alpeggio;
3. l’istruzione degli studenti nelle discipline agrarie nonché la formazione degli operatori per la gestione delle attività agricole di montagna in una logica di multifunzionalità delle stesse (allevamento, lavorazione del latte, coltivazioni, ospitalità rurale, manutenzione del territorio rurale ecc..)

Le suddette attività saranno svolte anche attraverso l’utilizzo degli immobili della Fondazione presso la località S. Apollonia in Comune di Ponte di Legno.

ARTICOLO 3
ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, esclusivamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative

idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

- f) gestire direttamente o indirettamente spazi e strutture funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) curare pubblicazioni ed audiovisivi utili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 5 FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dei Partecipanti. E' stabilito un contributo ordinario annuale così determinato:
 - o Fondatore promotore € 25.000;
 - o Fondatori € 10.000;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita

della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore e Fondatori;
- Partecipanti.

ARTICOLO 8 FONDATORE PROMOTORE E FONDATORI

È Fondatore Promotore la Provincia di Brescia.

E' Fondatore il Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica (BIM).

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

ARTICOLO 9 PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non inferiore ad € 10.000 per ciascun partecipante, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

ARTICOLO 10 PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 11 ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui al preambolo e all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 12 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di consulenza tecnico-contabile.

ARTICOLO 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque).

La composizione sarà la seguente:

- a) Fino a 3 (tre) membri, di cui uno con funzioni di Presidente dei quali:
 - 2 (due) membri nominati dal socio Fondatore Promotore (Provincia di Brescia);
 - 1 (uno) membro nominato dal socio Fondatore (Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica)
- b) Nel caso di ingresso di nuovi soci Fondatori e/o Partecipanti, fino a 5 (cinque) membri, di cui uno con funzioni di Presidente dei quali:
 - 2 (due) membri nominati dal socio Fondatore Promotore (Provincia di Brescia);
 - 1 (uno) membro nominato dal socio Fondatore (Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica)
 - 2 (due) membri nominati dagli altri Fondatori e/o Partecipanti.

Il Presidente verrà nominato con deliberazione a maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

La funzione di membro del Consiglio di Amministrazione è esercitata a titolo gratuito.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi membri rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende

decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il preventivo economico-finanziario e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- istituire, ove opportuno, un Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- nominare, ove opportuno, il Segretario della Fondazione, scegliendolo anche tra soggetti esterni alla Fondazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, acquisito il parere favorevole del Fondatore Promotore;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio d'Amministrazione può istituire, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di consulenza tecnico-contabile.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti,

purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza del Fondatore Promotore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 15

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è individuato e nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione a maggioranza degli stessi come indicato nell'art. 13.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal consigliere più anziano di età. In tal caso in presenza di parità il voto del Vice Presidente varrà il doppio.

ARTICOLO 16

SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE

Il Segretario della Fondazione è nominato, ove opportuno, dal Consiglio d'Amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto della nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.

Il Segretario è responsabile operativo della Fondazione e svolge altresì le funzioni di tesoriere.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

ARTICOLO 17
ORGANO DI CONSULENZA TECNICO-CONTABILE

L'Organo di consulenza tecnico contabile, nominato dal Fondatore Promotore, è organo monocratico di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile. L'Organo di consulenza tecnico-contabile può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

ARTICOLO 18
SCIoglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, acquisito il parere favorevole del Fondatore Promotore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

L'utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di utilizzazione del bene medesimo.

ARTICOLO 19
CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 20
NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.